



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano sul Panaro (MO)

tel. 059.730804 - mail moic81400e@istruzione.it moic81400e@pec.istruzione.it

C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E

www.icsavignano.edu.it



prot. 1107/A03a

PROTOCOLLO

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

a.s. 2019/20

INDICE


<i>Introduzione</i>	pag. 3
1. Premessa	pag. 4
2. La gestione del Protocollo	pag. 6
3. Finalità	pag. 7
4. Tipologie di BES	pag. 8
5. Azioni per l'Inclusione	pag. 9
5.1. A livello di singola Istituzione scolastica	pag. 9
5.2. A livello territoriale	pag. 9
6. Figure di riferimento	pag. 10
<i>Parte prima - Accoglienza e Inclusione degli alunni con Disabilità</i>	pag. 11
1. Premessa	pag. 11
2. La documentazione da presentare in segreteria	pag. 11
2.1. Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)	pag. 11
2.2. Verbale INPS di accertamento dell'handicap	pag. 13
2.3. Diagnosi Funzionale (DF)	pag. 13
3. La documentazione che la scuola deve produrre	pag. 14
3.1. Profilo Dinamico Funzionale (PDF)	pag. 14
3.2. Piano Educativo Individualizzato (PEI)	pag. 14
3.3. Verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI)	pag. 15
4. La comunicazione e i passaggi di informazione	pag. 17
4.1. Incontri per l'Inclusione	pag. 17
4.2. L'ingresso alla scuola dell'infanzia	pag. 18
4.3. Il passaggio da un ordine di scuola all'altro	pag. 18
4.4. Il Progetto "ponte" e i protocolli di passaggio	pag. 18
4.5. Invio degli alunni al servizio di NPIA	pag. 18
5. Figure di riferimento preposte all'organizzazione e alla gestione delle relative azioni	pag. 19
5.1. Dirigente scolastico	pag. 19
5.2. Funzione strumentale	pag. 19
5.3. Consiglio di classe / Team docenti ed educatore (se presente)	pag. 19
5.4. Insegnante di sostegno	pag. 20
5.5. Personale Educativo Assistenziale (PEA)	pag. 20
5.6. Collaboratori scolastici	pag. 20
5.7. Genitori	pag. 21
6. Gruppo di Lavoro di Inclusione (GLI) e Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)	pag. 21
7. Prove standardizzate Invalsi	pag. 22
8. Esame di Stato	pag. 22
<i>Parte seconda - Accoglienza e Inclusione degli alunni con D.S.A.</i>	pag. 27
1. Premessa	pag. 27
2. Linee di indirizzo per le attività di individuazione precoce	pag. 27
3. Tempistiche del percorso di individuazione precoce	pag. 28
4. Collaborazione scuola - famiglia - servizi sanitari	pag. 28
5. Presentazione dei documenti di segnalazione scolastica	pag. 29
6. Piano Didattico Personalizzato	pag. 30
7. Misure dispensative e strumenti compensativi	pag. 31
8. La dimensione relazionale	pag. 34
9. Strategie didattiche inclusive	pag. 34
10. Modalità di verifica e di valutazione	pag. 35
11. Prove standardizzate Invalsi	pag. 35
12. Esame di Stato	pag. 36

<i>Parte terza - Accoglienza e Inclusione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali</i>	pag. 37
1. Premessa	pag. 37
2. La decisione del Consiglio di classe / Team docenti	pag. 39
3. Diagnosi e certificazione	pag. 39
4. Ruoli e compiti delle figure coinvolte	pag. 40
4.1. La famiglia	pag. 40
4.2. La scuola	pag. 40
5. Le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico	pag. 41
6. Prove standardizzate Invalsi	pag. 41
7. Esame di Stato	pag. 41
<i>Parte quarta - Accoglienza e Inclusione di alunni stranieri</i>	pag. 43
1. Premessa	pag. 43
2. Le figure coinvolte	pag. 43
2.1. Docenti di sezione/classe	pag. 43
2.2. Il mediatore linguistico-culturale	pag. 44
3. Strumenti e risorse	pag. 44
4. Iscrizione e frequenza delle lezioni	pag. 45
4.1. Area amministrativa	pag. 45
4.2. Area comunicativa	pag. 46
4.3. Area educativo-didattica	pag. 46
5. Piano di Studi Personalizzato (PSP)	pag. 48
5.1. I destinatari	pag. 48
5.2. Programmazione	pag. 49
5.3. Verifica e valutazione	pag. 49
6. Prove standardizzate Invalsi	pag. 51
7. Esame di Stato	pag. 51
8. Documenti di lavoro	pag. 52
<i>Appendice - Principale normativa di riferimento</i>	pag. 53
1. Norme di carattere generale	pag. 53
2. Disabilità	pag. 54
3. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)	pag. 56
4. Altri Bisogni Educativi Speciali (BES)	pag. 57
5. Alunni stranieri	pag. 58



INTRODUZIONE

Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)





1. Premessa

L'Istituzione scolastica è l'ente preposto ad assolvere l'importante compito del diritto costituzionale all'istruzione (art.34), nel rispetto del principio di autonomia delle singole scuole e della libertà di insegnamento del personale docente. Inoltre, nel rispetto degli artt. 3 e 38 della Costituzione, la scuola è chiamata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto il diritto all'uguaglianza, nel pieno sviluppo della personalità senza discriminazioni di sorta, che è esteso anche a quanti sono affetti da *“accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica”* (ex D.lgs. 96/2019). Ciò evidenzia che per garantire il diritto all'istruzione bisogna prevedere percorsi che tengano in considerazione anche le singole specificità, offrendo risorse e strumenti a supporto delle stesse.

Pertanto, la comunità educante iscrive il presente Protocollo nel più ampio Piano d'Istituto (PTOF) - documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione scolastica che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia - con l'obiettivo di definire uno strumento operativo, che contiene principi, criteri e indicazioni finalizzati a garantire le corrette modalità di accoglienza e di inclusione per l'utenza. In altre parole, è un documento guida - deliberato dal Collegio docenti e condiviso con l'intera Comunità - che periodicamente è da integrare e rivisitare sulla base sia della normativa vigente sia delle esperienze nonché delle esigenze e/o delle risorse della scuola.

La letteratura cosiddetta secondaria ha reso noto che il percorso di integrazione/inclusione, un tempo focalizzato soltanto sui soggetti cosiddetti *“diversamente abili”*, si è ampliato e articolato tanto per terminologia quanto per tipologie di apprendimento. Oggi, l'inclusione è da intendersi quale valorizzazione delle singole specificità/potenzialità di soggetti con Bisogni Educativi Speciali attraverso il supporto di risorse specifiche aggiuntive.

Il MIUR, con la nota Direttiva del 27 dicembre 2012, ridefinisce e integra il tradizionale approccio all'inclusione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante a tutta l'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- alunni disabili (certificati ai sensi della L. 104/1992);
- alunni con disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della L. 170/2010);
- alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui:
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio;



- alunni con deficit nelle abilità non verbali;
- altre problematiche severe;
- alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD);
- alunni con funzionamento cognitivo limite;
- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale, altro disagio (es. alunni stranieri non alfabetizzati).

La C.M. 8/2013 interviene per dare maggiori delucidazioni operative e la successiva Nota ministeriale 2563 del 22 novembre 2013 chiarisce, in maniera inequivocabile, che l'adozione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP) costituisce un diritto quando il Bisogno Educativo Speciale (BES) dell'alunno/a è certificato rispettivamente ai sensi della L. 104/92 o della L. 170/2010, mentre per gli altri BES il PDP rappresenta uno tra i tanti possibili strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica, informali o strutturati, a disposizione del Consiglio di classe e/o del Team docenti, per valorizzare e personalizzare gli apprendimenti di studenti in difficoltà secondo i bisogni e la convenienza, ribadendo quanto sancito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 275/99 *“Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche [...] possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...”*.

Ciononostante, in considerazione di quanto stabilito dal Regolamento sull'Autonomia e dalla L. 53/2003 nonché di quanto contenuto nella Direttiva e Circolare ministeriali succitate, oltre che nelle più recenti Note MIUR inerenti accoglienza e inclusione anche degli alunni stranieri, preme evidenziare che la scuola (ovvero il Consiglio di classe / il Team dei docenti), dopo aver rilevato l'esistenza di un Bisogno Educativo Speciale anche non certificato ai sensi di una specifica legge ovvero dopo averne preso atto in seguito a segnalazione, ha il compito-dovere di prevedere strategie di intervento individualizzate e personalizzate, formalizzate o meno in un piano di lavoro, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, motivando e verbalizzando le scelte operate in relazione a elementi oggettivi e/o sulla base di ben fondate considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico.



2. La gestione del Protocollo

Al fine di costruire una scuola a dimensione di persona, il Collegio dei docenti istituisce una Commissione di Accoglienza e di Inclusione quale sua articolazione per l'inserimento e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Questa commissione, avente un carattere consultivo e propositivo, è composta da:

- dirigente scolastico (o suo delegato);
- referente della Segreteria didattica;
- funzione strumentale di Integrazione/Inclusione;
- referenti del Gruppo di Lavoro Accoglienza;
- docenti specializzati e/o esperti.

Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - individua le risorse professionali; - propone iniziative anche in ambito di formazione e di ricerca-azione; - assegna, sentito il parere della FS e del coordinatore, l'alunno/a alla classe; - raccorda l'azione della FS e del Gruppo di Lavoro Accoglienza.
Referente della Segreteria didattica	<ul style="list-style-type: none"> - fornisce una prima informazione alla famiglia sull'organizzazione dell'Istituto (iscrizione, orari, etc.); - acquisisce una prima informazione sull'alunno/a; - attiva la procedura di iscrizione dell'alunno/a; - raccoglie la documentazione relativa alla scolarità pregressa; - fornisce tutte le informazioni amministrative necessarie per coordinare l'inserimento (scheda informativa alunno/a).



<p>Funzione Strumentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - coordina il Gruppo di Lavoro Accoglienza; - propone l'aggiornamento, l'arricchimento e la catalogazione del materiale didattico e informativo; - individua e mantiene contatti con il territorio; - coordina gli inserimenti e l'intervento degli operatori esterni (mediatori, facilitatori, esperti, etc.);
<p>Gruppo di Lavoro Accoglienza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - è nominato annualmente e rimane in carica sino alla successiva nomina; - è composto da almeno un docente per ogni plesso scolastico; - predispone e aggiorna il Protocollo di Accoglienza e di Inclusione che viene approvato dal Collegio docenti; - collabora con la Funzione strumentale; - ricerca, prepara e aggiorna attività atte a migliorare il sistema di inserimento.
<p>Docenti specializzati e/o esperti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - collaborano con il Gruppo di Lavoro Accoglienza; - supportano fattivamente la Funzione strumentale.

3. Finalità

Il presente Protocollo di Accoglienza e Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è parte integrante del PTOF e contiene in questa sezione introduttiva la descrizione sommaria dei BES, mentre nelle parti successive riporta linee-guida operative per ciascuna tipologia di BES, al fine di:

- sostenere gli alunni con BES durante il percorso di studi:
 - promuovere un clima di accoglienza e di inclusione;
 - favorire il successo scolastico e formativo;
 - ridurre i disagi emozionali, incoraggiando al contempo la piena formazione;
 - facilitare l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);



- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (accoglienza, assegnazione alla classe, coinvolgimento del Consiglio di classe / Team docenti);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione, etc.).

Chiude il presente documento di protocollo un'appendice con riferimenti normativi.

4. Tipologie di BES

Quadro sinottico

DISABILITÀ	DOCUMENTAZIONE
certificate ai sensi della L. 104/1992 art. 3, cc. 1 o 3	Verbale di accertamento dell'handicap (salvo L. 289/2002 art. 94 c.3) Certificazione per Integrazione Scolastica (CIS) Diagnosi Funzionale (DF)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
DSA (certificati ai sensi della L. 170/2010)	Certificazione (con aggiornamento triennale)
Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi
Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi
Altre problematiche severe	Diagnosi
ADHD/DOP	Diagnosi
Funzionamento cognitivo limite (borderline)	Diagnosi
SVANTAGGIO	
Socio-economico	Documentazione non certificativa
Linguistico e/o culturale	Documentazione non certificativa
Altro disagio	Documentazione non certificativa



5. Azioni per l’Inclusione

5.1 A livello di singola Istituzione scolastica

Per perseguire un’opportuna “politica” di inclusione, la scuola in linea anche con le indicazioni normative mette in atto azioni strategiche specifiche e adeguate.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92 (come rinnovellato dal D.lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.), i compiti del Gruppo di Lavoro si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, personale educativo assistenziale, docenti curricolari con esperienza e/o formazione specifica, docenti con compiti di coordinamento delle classi/dipartimenti, personale ATA con specifiche mansioni connesse con l’inclusione degli alunni diversamente abili, genitori di alunni con BES ed esperti istituzionali e/o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno della comunità scolastica il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.

Tale Gruppo di Lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Accoglienza e Inclusione, nonché attuazione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione della classe;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio dei docenti.

Per compiere le suddette funzioni il GLI può riunirsi in forma ristretta (con composizione variabile a seconda del compito) a natura sostanzialmente operativa o in forma estesa (con tutti i componenti) per l’assolvimento di funzioni consultive e/o informative.

5.2 A livello territoriale

Un ruolo fondamentale è affidato ai Centri Territoriali di Supporto (CTS), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l’Amministrazione e la Scuola, e tra le scuole stesse nonché quale rete di



supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. La scuola deve, comunque, impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi presenti sul territorio finalizzati all'inclusione dei servizi alla persona in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

6. Figure di riferimento

Per informazioni e/o chiarimenti, soprattutto in caso di prima iscrizione dell'alunno/a con BES presso l'Istituto scolastico, le famiglie possono rivolgersi secondo gli orari di ricevimento al personale dell'Ufficio Alunni della Segreteria.

Qualora emergessero particolari necessità/segnalazioni didattiche in corso d'anno, i genitori possono contattare in ordine di "prossimità":

- coordinatore di classe/sezione;
- docente di sostegno (per alunno/a con L.104/92);
- docente funzione strumentale e/o referente di Inclusione;

Inoltre, è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica della scuola per concordare un appuntamento.

PARTE PRIMA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. Premessa

La presente sezione:

- contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti procedure, pratiche e documentazione per l'accoglienza e l'inclusione di alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della L.104/92;
- definisce compiti e ruoli delle figure coinvolte;
- consente di seguire in modo operativo e opportuno le indicazioni normative.

L'inserimento dell'alunno/a con disabilità nella classe è finalizzato alla piena inclusione, per offrire opportunità formative che consentano a ciascuno lo sviluppo delle proprie potenzialità.

L'Istituto assicura che, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, si garantisca l'inclusione e si promuova il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo agli alunni con disabilità, attivando tutte le forme di flessibilità organizzativo-didattica e di adattamento del curriculum nell'ottica della ricerca metodologica, della sperimentazione e dell'innovazione didattica anche attraverso l'uso delle TIC, per individuare risposte efficaci e sempre più inclusive, attivando collaborazioni e utilizzando anche le risorse presenti sul territorio (es. il team di consulenza dello sportello autismo del CTS).

2. La documentazione da presentare in segreteria

2.1 *Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)*

È rilasciata dalla Commissione di accertamento dell'handicap nell'ambito di sedute destinate ai minori presso le sedi della NeuroPsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA).

La richiesta di accertamento è prevista per tutti i minori, di qualunque età, al momento in cui il clinico (NPI, pediatra, oncologo, foniatra, oculista, etc.) consegna una diagnosi che può dar luogo a condizione di disabilità (invalidità e/o handicap).

Il rilascio della certificazione per l'integrazione scolastica ha luogo:

- quando si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità;

- quando a un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una condizione di disabilità;
- nelle situazioni in cui si debba procedere al rinnovo della stessa certificazione, sia per una revisione programmata secondo la normativa vigente (rivedibilità) sia quando l'evoluzione clinica o funzionale del minore è tale da richiedere un aggiornamento.

Qualora non si preveda di concludere l'iter di accertamento dell'handicap nei tempi concordati con la scuola, entro il 31 gennaio è da dare comunicazione all'Istituzione scolastica da parte delle NPIA - con l'assenso dei genitori o del tutore legale - riguardo al soggetto in valutazione per il quale si prevede di proporre un percorso di certificazione di disabilità e di conseguente inclusione scolastica per accertata condizione di disabilità. Tale dichiarazione può già favorire il lavoro di programmazione delle cosiddette "ore di sostegno" per il successivo anno scolastico, lasciando alla famiglia un tempo congruo anche per elaborare la condizione di disabilità del/la proprio/a figlio/a, nonché per procedere alla richiesta del suo accertamento e del conseguente certificato per l'integrazione scolastica. Analoga comunicazione dalla NPIA all'Istituzione scolastica è prevista nel caso di soggetto italiano non residente nel territorio dell'AUSL ovvero straniero, per cui l'iter valutativo e di accertamento della condizione di disabilità può presentare tempi più lunghi rispetto all'impegno di programmazione delle risorse per la sua inclusione scolastica.

Inoltre, in tutti i casi è da acquisire il consenso dei familiari che si configura con la richiesta sottoscritta per il rilascio della certificazione di disabilità e benefici conseguenti da parte di uno dei genitori o del tutore legale.

In questa delicata fase di presa di coscienza della condizione di disabilità del/la figlio/a, i genitori devono essere aiutati da tutti i possibili interlocutori a comprendere che queste procedure, lungi dall'essere una mera esecuzione di atti burocratici, rappresentano un impegno formale e sostanziale nell'organizzazione della risposta ai diritti delle persone in condizioni di disabilità (e dei loro familiari), nonché per la messa in atto di servizi e strumenti di supporto alla delicata gestione di tutti gli "elementi" a cui si va incontro nel percorso educativo e assistenziale.

Con il ricevimento della certificazione l'Istituto prende ufficialmente atto della presenza del soggetto in condizione di disabilità e si attiva per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni. Organizza tempestivamente un incontro con la famiglia, al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno/a anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire una prima alleanza educativa; assicura che il consiglio di classe / team docenti programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno/a in condizione di

disabilità sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extra scolastiche, etc.) e in propria autonomia.

2.2 Verbale INPS di accertamento dell'handicap

Recapitato per raccomandata alla famiglia, entro 60 giorni dall'accertamento dell'handicap da parte della Commissione, è da consegnare all'Ufficio di segreteria poiché in esso si trova indicazione:

- della situazione di gravità (art. 3 c. 3 della L. 104/1992);
- della data di rivedibilità (data entro la quale la commissione deve pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni precedentemente certificate).

Tale documento è presente nel fascicolo personale dell'alunno/a ed è riservato, in quanto riporta dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy. Si raccomanda di non farne copia.

2.3 Diagnosi Funzionale (DF)

Di pertinenza della NPIA, è compilata a cura del professionista dell'équipe NPIA referente del "caso", cui compete anche l'eventuale proposta, concordata con la famiglia e con l'Istituzione scolastica, di eventuali modifiche al percorso curricolare dell'alunno/a. Essa:

- contiene la diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10, la descrizione delle aree di funzionamento (valutazione funzionale), le indicazioni di gravità per aree, la conseguente tipologia del bisogno, la proposta di risorse per l'inclusione (insegnante di sostegno, personale educativo assistenziale) e la descrizione funzionale secondo la scala C-GAS;
- è consegnata alla famiglia, conseguentemente alla certificazione per l'integrazione scolastica (entro un mese);
- di norma, è rinnovata a ogni passaggio di ordine e grado di scuola, previa comunicazione alla famiglia, salvo eventuali aggiornamenti (es. in caso di aggravamento o miglioramento che richiedano diversa programmazione delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche).

Tale documento è presente nel fascicolo personale dell'alunno/a ed è riservato, in quanto riporta dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy. Si raccomanda di non farne copia.

3. La documentazione che la scuola deve produrre

3.1 Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

L'Istituto organizza un incontro con il Consiglio di classe / Team docenti, concordandolo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione dell'alunno/a per predisporre il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).

Alla redazione del suddetto Profilo concorrono in maniera determinante le informazioni sia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) che ha in cura l'alunno/a, fornite in forma scritta nella Diagnosi Funzionale, sia della famiglia. Il PDF è redatto utilizzando il modello proposto dal vigente Accordo di Programma (prorogato per il biennio 2017/19), che costituisce lo schema dei contenuti minimi. Il modello è anche fruibile dal sito dell'Istituto.

Il Profilo Dinamico Funzionale è redatto a inizio e fine ciclo scolastico. Tuttavia, è da compilare, indipendentemente dalla classe di appartenenza dell'alunno/a, nel caso:

- di nuova certificazione;
- di rivalutazione da parte degli specialisti dell'AUSL o di novità di rilievo;
- in cui il docente di sostegno lo consideri uno strumento necessario o utile per una migliore inclusione dell'alunno/a (anche annualmente).

Tutti coloro che partecipano all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo che accoglie ogni osservazione dei presenti.

3.2 Piano Educativo Individualizzato (PEI)

L'attuale modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) è frutto di un percorso di ricerca-azione e di successiva sperimentazione, cui anche l'Istituto ha aderito. Utilizzato quale modello ufficiale, contiene anche informazioni di contesto (facilitatori, barriere, contesto classe, ecc.) e comprende al suo interno una griglia per inserire, in forma sintetica, la programmazione educativa e didattica.

Il Consiglio di classe / Team docenti ha il compito di predisporre le modalità operative più adatte a garantire un'effettiva inclusione nel gruppo classe e a promuovere il successo formativo (compreso il superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi).

Il Piano Educativo Individualizzato - elaborato e verificato dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) - contiene, in sintesi:

- a) anagrafica dell'alunno/a e informazioni sul Gruppo di Lavoro Operativo;

- b) profilo dell'alunno/a (certificazione e documentazione presentata, informazioni di ambito scolastico ed extrascolastico, fattori di contesto, etc.);
- c) osservazione del Consiglio di classe / Team docenti relativa all'alunno/a: punti di forza e di debolezza, comportamenti problematici; osservazione del Consiglio di classe / Team docenti relativa al contesto classe;
- d) organizzazione dell'orario scolastico e motivazione di un'eventuale riduzione della frequenza;
- e) progetto educativo-didattico: programmazione formativa e didattica;
- f) programmazione didattica con dettaglio degli obiettivi formativi trasversali e disciplinari;
- g) programmazione didattica su aree funzionali (da compilare nel caso di alunno/a in grave condizione di disabilità);
- h) attività integrative;
- i) data, firme e allegati.

Al Piano Educativo Individualizzato possono essere allegati:

- progetti specifici (es. progetti "ponte" e/o "di orientamento");
- ogni altro documento cartaceo e non che si ritenga possa descrivere il processo di crescita e di apprendimento.

Il modello del PEI è fruibile anche dal sito dell'Istituto.

3.3 Verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

In itinere, al termine del primo trimestre/quadrimestre, è prevista un'eventuale verifica interna (in caso di necessità).

Comunque, al termine di ogni anno scolastico il PEI è sottoposto a verifica: si valutano i risultati raggiunti e la congruenza delle scelte effettuate. Nella seduta di verifica si compila uno specifico modello, che è fruibile anche dal sito dell'Istituto.

La documentazione in sintesi		
<i>documento</i>	<i>chi lo redige</i>	<i>quando</i>
Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)	Commissione di accertamento dell'handicap	Al momento in cui il clinico consegna una diagnosi che può dar luogo a situazione di disabilità (invalidità e/o handicap). Il rilascio della certificazione per



		<p>l'integrazione scolastica ha luogo quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità; - ad un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una situazione di disabilità; - nelle situazioni in cui si debba procedere al rinnovo: sia per una revisione programmata (rivedibilità); sia quando l'evoluzione del minore è tale da richiedere un aggiornamento.
Verbale INPS di accertamento dell'handicap	Commissione di accertamento dell'handicap	<p>È recapitato per raccomandata alla famiglia, entro 60 giorni dall'accertamento dell'handicap da parte della Commissione.</p> <p>Il rilascio ha luogo quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene accertata, per la prima volta, una situazione di disabilità; - si debba procedere al rinnovo: sia per una revisione programmata (rivedibilità); sia quando l'evoluzione del minore è tale da richiedere un aggiornamento.
Diagnosi Funzionale (DF)	NPIA: è compilato a cura del professionista "referente del caso" (solitamente NPI o psicologo) e dell'équipe NPIA.	<p>È consegnata alla famiglia e all'Istituzione Scolastica conseguentemente alla certificazione per l'integrazione scolastica.</p> <p>Di norma, è rinnovata ad ogni passaggio di ordine e grado di scuola.</p>
Profilo Dinamico Funzionale (PDF)	Il Consiglio di classe / Team docenti (insegnanti curricolari e di sostegno) con la collaborazione dei genitori (art.12 commi 5 e 6 della L.104/92) e degli educatori (se presenti).	Il PDF è redatto: nella prima parte dell'a.s.; a inizio e fine ciclo scolastico; nel caso di nuova certificazione o rivalutazione; nel caso in cui i docenti ne ravvisino la necessità.



Piano Educativo Individualizzato (PEI)	Il Consiglio di classe / Team docenti (insegnanti curricolari e di sostegno) ed educatori (se presenti) ossia il GLO: tenuto conto dei colloqui con gli specialisti e della DF. I genitori dell'alunno sono informati circa il percorso ipotizzato e collaborano alla compilazione della parte relativa agli interventi educativi extrascolastici.	Formulato nella prima parte dell'a.s. (ogni anno), unitamente al principale allegato (programmazione individualizzata o griglia/relazione per obiettivi minimi).
Verbali degli incontri per l'inclusione	Insegnanti curricolari e di sostegno, educatore presente all'incontro.	Entro una settimana dall'incontro.
Verifica PEI in itinere	Eventuale verifica interna, a seguito di delibera da parte del Collegio dei docenti del calendario scolastico.	Possibile fine trimestre/quadrimestre.
Verifica PEI	Il Consiglio di classe / Team docenti (insegnanti curricolari e di sostegno) ed educatori (se presenti). I genitori dell'alunno/a prendono visione, firmano il documento e collaborano alla compilazione della verifica relativa agli interventi educativi extrascolastici.	A fine di ogni anno scolastico.

4. La comunicazione e i passaggi di informazione

4.1 Incontri per l'Inclusione

Per ogni alunno/a certificato/a o in via di certificazione, ai sensi della L. 104/92, l'Istituto riceve dalla NPIA la proposta di date per organizzare un incontro annuale. In tale incontro è prevista la partecipazione dei genitori (che ricevono convocazione scritta, a cura della segreteria dell'Istituto),

del Consiglio di classe / Team docenti, di altri operatori (personale educativo assistenziale, collaboratori scolastici), del dirigente scolastico o di un suo delegato.

In situazioni di particolare bisogno, si auspica e si ricerca la condivisione tra gli operatori al fine di organizzare, al di là da quanto stabilito dall'Accordo di programma, ulteriori momenti di incontro e di comunicazione.

4.2 L'ingresso alla scuola dell'infanzia

Per favorire l'inclusione dell'alunno/a iscritto/a alla scuola dell'infanzia (con certificazione ai sensi della L. 104/92) e promuovere un contesto accogliente, l'Istituto (in collaborazione con ASP e con il pedagogo dei nidi dell'Unione Terre di Castelli) organizza incontri tra le educatrici del nido e le insegnanti della scuola che accoglieranno l'alunno/a.

4.3 Il passaggio da un ordine di scuola all'altro

Per facilitare il passaggio di informazioni tra docenti di un ordine di scuola all'altro, è richiesta la collaborazione anche dei docenti di sostegno nella Commissione per la formazione delle classi, in quanto impegnati in prima linea nel percorso di accompagnamento del passaggio al nuovo ordine di scuola.

4.4 Il Progetto "ponte" e i protocolli di passaggio

Per promuovere la continuità tra gli ordini di scuola sono attuati in differenti modalità progetti "ponte", declinati secondo le esigenze specifiche dell'alunno/a; in collaborazione con il Team dello sportello di consulenza sull'autismo, inoltre, è stato redatto un protocollo sperimentale, per favorire il passaggio dell'alunno/a con autismo da un ordine di scuola all'altro.

4.5 Invio degli alunni al servizio di NPIA

Quando emergono rilevanti difficoltà di apprendimento e/o di relazione, il Consiglio di classe / Team dei docenti invita i genitori ad avvalersi del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza con prescrizione da parte del pediatra di base dell'alunno/a.

Gli insegnanti possono produrre e consegnare alla famiglia una breve relazione redatta in condivisione, specificando i motivi per i quali si consiglia un controllo ed evidenziando in quali aree si riscontrano maggiori difficoltà e/o quali sono i punti di debolezza: è cura dei genitori

consegnare la relazione al pediatra, che ha il compito di indicare uno specialista di riferimento (psicologo, neuropsichiatra, etc.).

5. Figure di riferimento preposte all'organizzazione e alla gestione delle relative azioni

5.1 Dirigente scolastico

- forma le classi;
- assegna i docenti alle classi;
- si rapporta con le Amministrazioni e gli Enti Locali e l'Ausl;
- istituisce il GLI di Istituto;
- partecipa al GLO, laddove possibile e/o richiesto;
- favorisce la strutturazione di servizi in rete con il territorio.

5.2 Funzione strumentale

- si rapporta con le Amministrazioni e gli Enti locali o territoriali per gli usuali adempimenti (monitoraggio, richiesta Personale Educativo Assistenziale (PEA), incontri AUSL, etc.), in collaborazione con la segreteria e in filo diretto con il Dirigente scolastico;
- si relaziona con coordinatori, referenti, responsabili di sede per comunicazioni e reperimento di attrezzature/adattamenti ambientali, nonché con colleghi e PEA;
- si relaziona con le famiglie e l'équipe (GLO) in situazione di particolare necessità;
- partecipa ad azioni di aggiornamento/formazione inerenti la disabilità o, in generale, i BES;
- promuove corsi di formazione, progetti di ricerca-azione, anche in collaborazione con il CTS;
- collabora con il CSI per l'acquisto, il reperimento e l'uso di materiali o strumentazioni a favore di alunni in condizione di disabilità certificata;
- rendiconta al Collegio dei docenti attività e progetti di pertinenza d'ambito.

5.3 Consiglio di classe / Team docenti ed educatore (se presente)

- elabora, approva e valuta il PDF, il PEI e la programmazione individualizzata;
- definisce l'accoglienza dell'alunno/a in condizione di disabilità;

- decide e programma la permanenza dell'alunno/a all'interno dell'aula di classe, le attività per piccolo gruppo o nel laboratorio di sostegno per una lezione individualizzata;

5.4. Insegnante di sostegno

- è contitolare e sostegno alla classe;
- accoglie l'alunno/a nel gruppo classe, favorendone l'inclusione, nonché individuando facilitatori e barriere nel contesto;
- coordina la stesura del PDF e del PEI;
- partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione;
- cura gli aspetti metodologici e didattici relativi all'inclusione nel gruppo classe;
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
- tiene rapporti con la famiglia, l'équipe educativa, l'AUSL e il PEA.

5.5 Personale Educativo Assistenziale (PEA)

- contribuisce alla stesura del PDF e del PEI;
- aiuta l'alunno/a negli spostamenti interni all'edificio scolastico e assiste il collaboratore scolastico in occasione dei bisogni primari e di base dell'alunno/a;
- collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno/a a tutte le attività scolastiche e formative;
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno/a.

5.6 Collaboratori scolastici

- concorrono attivamente nel promuovere l'inclusione dell'alunno/a, quali figure educative di supporto a docenti ed educatori, specie nei casi di difficoltà relazionale e/o di comunicazione;
- in caso di necessità aiutano l'alunno/a negli spostamenti interni all'edificio scolastico e in occasione dei bisogni primari e di base.

5.7 Genitori

- collaborano alla stesura del PDF e alla compilazione della parte relativa alle attività e al profilo extra-scolastico dell'alunno/a (interessi, comportamenti, attività, facilitatori e barriere osservate anche in ambito familiare);
- co-progettano e sottoscrivono il PEI;
- mantengono i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno/a, favorendo il passaggio di informazioni e la consegna dei documenti.

6. Gruppo di Lavoro di Inclusione (GLI) e Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), presieduto e nominato dal Dirigente scolastico, ha specifico compito di definire le azioni strategiche finalizzate a supportare sia il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione sia i Consigli di classe / Team docenti nell'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI). È un gruppo di studio e di lavoro del Collegio dei Docenti, aperto alla Componente dei genitori e alle Agenzie territoriali.

Il GLI che è composto da:

- dirigente scolastico o un suo delegato;
- rappresentanti del Team docenti di classe o sezione con alunni in condizione di disabilità certificata;
- insegnante/i di sostegno;
- rappresentanti dei genitori di alunni in condizione di disabilità certificata;
- eventuali altri operatori (Personale Educativo Assistenziale (PEA), collaboratori scolastici, professionisti del Servizio sociale o di altre agenzie del territorio) che operino a favore dell'alunno/a;
- professionisti della NPIA/specialisti privati che hanno in carico l'alunno/a (NPI, logopedista, educatore, fisioterapista, psicologo, etc.).

Si riunisce, di norma, annualmente (incontro per l'inclusione), ma può essere convocato al bisogno.

Gli incontri hanno il fine di produrre, coordinare e verificare tutti gli aspetti dell'inclusione.

Per ogni alunno/a in condizione di disabilità certificata, ai sensi della L. 104/92, si costituisce un Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), che elabora e verifica il PEI. Le informazioni scambiate e le decisioni assunte sono trascritte in un verbale: tale documento è depositato agli atti, nel dossier dell'alunno/a.

7. Prove standardizzate Invalsi

Secondo quanto disciplinato dall'art. 11 del D.lgs. 62/2017 e dalla Nota ministeriale n.1865 del 10/10/2017, l'alunno/a in condizione di disabilità certificata partecipa alle prove standardizzate di cui agli artt. 4 e 7.

Il Consiglio di classe / Team dei docenti o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative in base a quanto previsto nel PEI per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non è fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

8. Esame di Stato

In conformità con l'art.11 del D.lgs. n.62/2017 l'ammissione anche all'Esame di Stato è effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La sottocommissione d'esame, considerando le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e avendo come principale riferimento il PEI relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone - se necessario - prove d'esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato in condizione di disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, che hanno valore equivalente alle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Come chiarisce la Nota ministeriale n.1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato l'alunno/a in condizione di disabilità può utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico necessario dei quali ha fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o, comunque, ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale è determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art. 8 del D.lgs. 62/2017 e dall'art.13 del D.M. 741/2017.

Solo per l'alunno/a che non si presenta all'Esame, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di



credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tale alunno/a non può essere iscritto/a, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma può assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Principali adempimenti e documentazione delle attività di sostegno		
<i>quando</i>	<i>Adempimento</i>	<i>note</i>
Settembre	<p>Presenza visione del fascicolo</p> <p>Appena preso servizio, l'insegnante di sostegno prende visione del fascicolo (custodito in segreteria, a cura dell'Ufficio) dell'alunno/a certificato/a ai sensi della Legge 104/92, inserito/a nella classe a cui il docente è stato assegnato: lo studio della documentazione depositata è il punto di partenza per progettare le azioni a favore dell'inclusione dell'alunno/a e per produrre la relativa documentazione.</p>	<p>I documenti presenti nel fascicolo personale dell'alunno/a sono riservati, in quanto riportano dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.</p> <p>Non è consentito fare copia.</p>
Settembre	<p>Formazione/Accoglienza</p> <p>Corso per insegnanti di sostegno sulle modalità e procedure di documentazione delle attività di sostegno e sui principali adempimenti.</p>	<p>Adempimenti di inizio anno sono il PDF e il PEI.</p>
Almeno un incontro all'anno: la data è stabilita in accordo con gli operatori AUSL/specialisti privati	<p>Incontro per l'inclusione</p> <p>L'Istituzione scolastica programma, concordandolo con i genitori dell'alunno e i diversi operatori partecipanti, un incontro annuale. A tale incontro partecipano genitori, dirigente scolastico (qualora se ne ravvisi la necessità), team dei docenti e/o consiglio di classe, nonché altri operatori (personale educativo assistenziale, collaboratori scolastici, etc.). È prevista la stesura di un verbale dell'incontro che, firmato dai partecipanti, è allegato al PEI (da conservare nel fascicolo dell'alunno/a e annotare nel registro dell'insegnante di sostegno).</p>	<p>Se da parte degli specialisti è consigliato l'acquisto di apparecchiature e dispositivi tecnici e/o informatici, volti a facilitare l'autosufficienza e l'inclusione degli alunni con determinate tipologie di handicap, è da richiedere la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL, al fine di ottenere l'IVA agevolata al 4% (secondo le indicazioni annuali dell'Agenzia delle Entrate), prima di procedere alla richiesta di acquisto</p>



Entro metà ottobre scuola dell'infanzia e scuola primaria; novembre per la scuola secondaria	Incontro per approvare il PDF e il PEI Sono convocati il Consiglio di classe / Team docenti e tutti gli operatori scolastici coinvolti nel progetto di inclusione dell'alunno/a.	All'O.d.g. è da inserire: correzione della bozza e firma del PDF; firma del PEI con relativi allegati (programmazione individualizzata, griglia per obiettivi minimi, etc.). È prevista la stesura di un verbale.
Entro metà novembre	Firma del PDF e del PEI Sono convocati a colloquio i genitori e gli educatori, se presenti.	I genitori firmano per presa visione: una copia è presente sul registro elettronico.
Entro novembre	Pubblicazione di PEI (e PDF) sul registro elettronico, previa autorizzazione del Dirigente.	
Entro novembre	Compatibilmente con la presenza di fondi, formulazione di richiesta di acquisti al CSI	
Fine primo trimestre o quadrimestre	Verifica del PEI (interna)	Qualora si ravvisi la necessità.
Fine primo trimestre o quadrimestre	Valutazione periodica trimestrale o quadrimestrale	Il docente di sostegno, contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli alunni, oltreché alla valutazione degli alunni con disabilità.
	Firma dei genitori (per presa visione) del documento di valutazione.	
Entro maggio	Verifica finale del PDF e del PEI Sono convocati il Consiglio di classe / Team docenti e tutti gli operatori scolastici coinvolti	All'O.d.g. è da inserire: correzione della bozza e firma del PDF; firma del PEI con relativi allegati (programmazione individualizzata,



	nel progetto di inclusione dell'alunno/a	griglia per obiettivi minimi, etc.). È prevista la stesura di un verbale.
Maggio	Commissione per la formazione delle classi	Sono coinvolti i docenti di sostegno delle classi terminali della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in quanto impegnati nel percorso di accompagnamento del passaggio al nuovo ordine di scuola.
Fine secondo quadrimestre	Verifica periodica trimestrale o quadrimestrale Il docente di sostegno, contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli alunni, oltre che alla valutazione dell'alunno/a con disabilità	
Consegna dei documenti	Consegna del documento di valutazione Sono convocati i genitori e, se presenti, gli educatori	

PARTE SECONDA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

1. Premessa

La presente sezione:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della L. 170/2010;
- definisce ruoli e compiti delle figure coinvolte;
- traccia le linee delle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

Secondo la Legge 170/2010, i disturbi specifici di apprendimento (DSA) interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, che si manifestano in presenza di capacità intellettive adeguate all'età anagrafica, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Sulla base del deficit funzionale rilevato sono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- Dislessia (codice ICD-10: F 81.0): disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- Disortografia (codice ICD-10: F 81.1): disturbo specifico che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- Disgrafia (codice ICD-10: F 81.8): disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- Discalculia (codice ICD-10: F 81.2): disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

2. Linee di indirizzo per le attività di individuazione precoce

Secondo il protocollo per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (delibera della Regione Emilia Romagna del 18/11/2019), considerato che la diagnosi precoce aumenta la



probabilità di recupero delle competenze compromesse e che l'individuazione precoce permette l'adozione tempestiva di misure di aiuto e di supporto, l'attuazione di progetti di individuazione precoce, fin dal primo anno della scuola primaria, può offrire la possibilità sia di evidenziare l'esistenza di fattori di rischio per difficoltà specifiche sia di intervenire in modo appropriato.

Gli strumenti di valutazione consistono in prove di lettura e scrittura, che devono essere di facile e rapida utilizzazione nel contesto scolastico. Le prove di individuazione precoce non hanno finalità diagnostiche, ma monitorano l'andamento della acquisizione della letto-scrittura.

3. Tempistiche del percorso di individuazione precoce

L'effettuazione delle prove deve svolgersi secondo una precisa tempistica: di norma, nel mese di gennaio e di maggio per le classi prime e nei mesi di marzo e di aprile per le classi seconde. Le prove possono essere sia collettive sia individuali e devono valutare i seguenti parametri: per la lettura, la correttezza/accuratezza e la rapidità (con prove di lettura di parole, non parole e brano); per la scrittura, la correttezza (di parole e non parole). Per le classi prime tra febbraio e maggio devono essere attivati interventi di potenziamento e, in caso di necessità, tali interventi sono ripresi all'inizio della classe seconda.

4. Collaborazione scuola - famiglia - servizi sanitari

L'Istituzione scolastica assicura alla famiglia:

- un'informazione preliminare delle attività di individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento, sottoscritta da entrambi i genitori;
- una comunicazione dei risultati delle prove di verifica con l'individuazione del profilo emerso e l'indicazione di far partecipare l'alunno/a a percorsi didattici mirati in caso di difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura;
- una comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 170/2010 per l'alunno/a che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presenta persistenti difficoltà, con il consiglio di contattare il SSN - secondo i percorsi di accesso - come da carta dei servizi ovvero un professionista privato, per un approfondimento diagnostico relativo alla valutazione degli apprendimenti.



Si rammenta che la diagnosi di DSA può essere formulata solo al termine della classe seconda della scuola primaria.

5. Presentazione dei documenti di segnalazione scolastica

All'atto dell'iscrizione la famiglia presenta la cosiddetta "segnalazione scolastica": un documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, rilasciata dall'AUSL o da altra struttura sanitaria accreditata. Nelle more del perfezionamento dell'iter di segnalazione scolastica, la famiglia può eventualmente presentare una segnalazione di DSA rilasciata da privati, se accompagnata da attestazione di consegna/invio al servizio sanitario pubblico per il rilascio della dichiarazione di conformità. L'accoglimento avviene, comunque, con riserva in attesa della dichiarazione. Secondo la Nota della Regione dell'Emilia Romagna del 12/2/2018, le segnalazioni di DSA devono essere riformulate ai passaggi di ordine di scuola (ovvero dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da quest'ultima alla scuola secondaria di II grado).

In considerazione dei tempi necessari per la riformulazione delle segnalazioni, l'Istituzione scolastica informa per tempo le famiglie della necessità di presentare richiesta al servizio pubblico o a uno specialista privato. Le segnalazioni rilasciate nell'ultimo anno prima del passaggio di ordine di scuola non devono essere riformulate. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi all'Esame di Stato, le certificazioni devono essere presentate entro il termine del 31 marzo.

L'Ufficio di Segreteria, di norma, predispone l'elenco degli alunni con DSA per il Referente di Istituto e i Coordinatori di classe sono informati della loro presenza nelle proprie classi.

La Legge 170/2010 dispone che l'Istituzione scolastica provveda ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico per il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata nonché ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se l'alunno/a è ancora in via di certificazione e la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

La didattica individualizzata, che prevede il ricorso a metodologie differenti (ossia adatte e significative per lo/a specifico/a alunno/a) con obiettivi comuni a tutti i componenti del gruppo-classe, e la didattica personalizzata, che prevede differenti metodologie e obiettivi, ammettono



parimenti strumenti compensativi e misure dispensative, che sono esplicitati e formalizzati, al fine di assicurare anche la continuità didattica e la condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. A questo riguardo la scuola predispone, dopo un'accurata fase di osservazione, il Piano Didattico Personalizzato per alunno/a con DSA.

6. Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un progetto educativo e didattico condiviso da scuola, famiglia e Istituzione sanitaria, così strutturato (estratto del modello PDP):

SEZIONE A (comune a TUTTI gli alunni con BES)

Dati anagrafici e informazioni essenziali di presentazione dell'alunno/a

SEZIONE B – PARTE I (alunni con DSA o altri DES)

Descrizione delle abilità e dei comportamenti

SEZIONE B – PARTE II (alunni con altri Bisogni Educativi Speciali)

Descrizione delle abilità e dei comportamenti

SEZIONE C – (comune a TUTTI gli alunni)

Osservazione di ulteriori aspetti significativi

Patto educativo

SEZIONE D

Interventi educativi e didattici

Strategie di personalizzazione/individualizzazione

SEZIONE E

Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative

Parametri e criteri per la verifica/valutazione, strategie didattiche inclusive

Impianto valutativo personalizzato

La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell'alunno/a con DSA che avviene entro il primo trimestre. Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP è elaborato dal Consiglio di classe e firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti di classe e dalla famiglia.

In questa fase il raccordo con la famiglia è fondamentale. Essa può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dall'alunno/a con DSA anche autonomamente o attraverso



percorsi extrascolastici. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione per iscritto, protocollarla e inserirla nel fascicolo personale dell'alunno/a.

Sulla base del PDP, nei limiti della normativa vigente, sono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno e/o a fine ciclo. Durante l'anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del PDP ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola).

7. Misure dispensative e strumenti compensativi

	MISURE DISPENSATIVE (ex Legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
D1.	Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
D2.	Dispensa dall'uso del corsivo e dello stampato minuscolo
D3.	Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
D4.	Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
D5.	Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie
D6.	Dispensa dall'utilizzo di tempi standard
D7.	Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi

D8.	Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi
D9.	Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie
D10.	Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all'orale non considerando errori ortografici e di spelling
D11.	Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato, sintesi vocale, mappe, schemi, formulari
D12.	Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali
D13.	Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni
D14.	Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi
D15.	Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte
D16.	Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale
D17.	Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l'uso di schemi riadattati e/o mappe durante l'interrogazione
D18.	Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi
D19.	Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)



D20.	Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici
D21.	Altro:

	STRUMENTI COMPENSATIVI (ex Legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
C1.	Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante)
C2.	Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere)
C3.	Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri...).
C4.	Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale
C5.	Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri...) ed eventualmente della calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)
C6.	Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte
C7.	Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche scritte
C8.	Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni
C9.	Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse <i>on line</i>)



C10.	Utilizzo di software didattici e compensativi (<i>free</i> e/o commerciali)
C11.	Altro:

8. La dimensione relazionale

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative mirano a favorire il successo nell'apprendimento, che si oppone alla tendenza degli alunni con DSA ad una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima, rinforzando la sensazione di poter riuscire nei propri impegni, nonostante le difficoltà che il disturbo impone, con evidenti esiti positivi anche sul piano psicologico. Molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio "eccezionale" o alternativo agli strumenti utilizzabili nella didattica "ordinaria" per tutta la classe, ma - al contrario - possono rappresentare un'occasione di arricchimento e differenziazione della didattica a favore di tutti gli alunni (es. l'uso di mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di supporti informatici). Resta ferma la necessità di creare un clima della classe accogliente, di praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni con DSA. Pertanto, rivestono un ruolo non di secondaria importanza le strategie didattiche inclusive.

9. Strategie didattiche inclusive

	STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE
C12.	Creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità
C13.	Privilegiare la gratificazione e l'incoraggiamento



C14.	Organizzare attività in coppia o in piccolo gruppo
C15.	Prevedere momenti di affiancamento, per un immediato intervento di supporto (anche con ragazzi tutor)
C16.	Altro:

10. Modalità di verifica e di valutazione

Secondo le Linee-guida del 12 luglio 2011, la valutazione - periodica e finale - degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dal PDP.

La scuola è tenuta ad adottare modalità valutative che consentono all'alunno/a con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per la realizzazione della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

11. Prove standardizzate Invalsi

Secondo il D.lgs. 62/2017 l'alunno/a con DSA partecipa alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe / Team docenti può disporre adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative coerenti con il PDP. L'alunno/a con DSA dispensato/a dalla prova scritta di lingua straniera o esonerato/a dall'insegnamento della lingua straniera non sostiene la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non è fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



12. Esame di Stato

Secondo il D.lgs. 62/2017 e il D.M. 741/2017, per gli alunni certificati ai sensi della Legge 170/2010 l'ammissione e la partecipazione all'Esame di Stato sono in coerenza con il PDP predisposto dal Consiglio di classe. Pertanto, sono da considerare:

- tempi più lunghi di quelli ordinari per l'esecuzione delle prove scritte;
- l'utilizzo di strumenti compensativi, solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato e siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- la sostituzione con una prova orale, nei casi in cui la certificazione preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera: la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva;
- l'eventuale predisposizione, nei casi in cui è previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, di prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato.

I criteri valutativi sono attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio, e tengono conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.



PARTE TERZA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. Premessa

La presente sezione:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce ruoli e compiti delle figure coinvolte;
- traccia le linee delle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici e/o in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Per quanto riguarda gli alunni con altri BES (ovvero alunni che presentano disturbi evolutivi specifici non ricompresi nella L. 170/2010 e/o che si trovano in situazione di svantaggio), la normativa di riferimento - si richiama - è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, dalla C.M. n.8 del 6/03/2013 e dalla Nota ministeriale n.2563 del 22/11/2013. Si precisa che per "altri BES" sono da intendere anche gli alunni: con DSA non segnalati, in situazione di deficit di linguaggio, con ADHD, con livello intellettivo limite, affetti da ritardo maturativo e/o con Asperger non certificati (ovvero Disturbi Evolutivi Specifici), oltre ad alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Inoltre, occorre evidenziare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta. *"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). *"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. In*



tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente ad aspetti didattici privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. (Circ. MIUR n.8 del 6/03/2013).

Il percorso individualizzato e personalizzato si traduce nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), che - si ricorda - *“ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense.”* (Circ. MIUR n.8 del 6/03/2013).

La Nota ministeriale n.2563 del 22 dicembre 2013, che fornisce chiarimenti relativamente all'applicazione della Direttiva 27/12/2012 e della successiva C.M. n.8/2013, nell'ambito di percorsi personalizzati per alunni con difficoltà e disturbi di apprendimento, distingue tra:

- ordinarie difficoltà di apprendimento: difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- gravi difficoltà di apprendimento: difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- disturbi di apprendimento: hanno carattere permanente e base neurobiologica.

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. Pertanto, la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso didattico vincolante e vincolato alla compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte le situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni né della Legge 104/92 né della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono, comunque, oltre l'ordinaria difficoltà di



apprendimento e per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica.

2. La decisione del Consiglio di classe / Team docenti

In caso di alunno/a sprovvisto/a di certificazione ai sensi della Legge 104/92 o di segnalazione di DSA è il Consiglio di classe / Team docenti a decidere quali strategie educative e didattiche applicare. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non hanno dato diritto alla certificazione di condizione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe / Team docenti è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

3. Diagnosi e certificazione

Per “diagnosi” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per “certificazione” (e/o segnalazione) si intende un documento, con valore legale, attestante il diritto dell'interessato/a ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio e i conseguenti diritti sono disciplinati da leggi e normative di riferimento.

Pertanto,

- per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazione” ai sensi della normativa vigente;
- per tutti gli altri disturbi evolutivi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica;
- per le difficoltà di apprendimento più o meno transitorie valgono le considerazioni psico-pedagogiche o altri eventuali elementi oggettivi.

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato è di conseguenza da intendersi come uno strumento ulteriore per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno/a, o meglio alla sua persona, rimettendo all'esclusiva discrezionalità professionale dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire e alle modalità di valutazione.



4. Ruoli e compiti delle figure coinvolte

4.1 La famiglia

La famiglia, anche con diagnosi dello specialista sia privato sia del SSN, può chiedere la predisposizione di un PDP, ma la decisione di attivarlo spetta esclusivamente al Consiglio di classe / Team docenti. Se la richiesta da parte della famiglia o degli operatori socio-sanitari del SSN o di uno specialista privato è prodotta oltre il 31 marzo, l'eventuale predisposizione del PDP è preclusa per l'anno in corso, a causa dei tempi ridotti a disposizione per un'efficace attuazione, e si procede necessariamente all'indicazione nel verbale di come si intende proseguire l'attività.

4.2 La scuola

Il Consiglio di classe / Team docenti è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato ovvero la decisione - opportunamente motivata - di predisporre un PDP è esclusivamente del Consiglio di classe / Team docenti.

Il Consiglio di classe / Team docenti che rilevi persistenti difficoltà di apprendimento, in seguito a un periodo di osservazione e/o a interventi di recupero mirati, lo segnala alla famiglia invitandola a eseguire gli opportuni accertamenti diagnostici ai sensi dell'art. 2 del D.M. 5669/2011. In attesa di segnalazione/diagnosi oppure in presenza di diagnosi che non costituisca segnalazione ai sensi di una specifica legge oppure in presenza di altri elementi oggettivi (es. segnalazione da parte di operatori sociali, segnalazioni di operatori sanitari, etc.) e/o sulla base di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, entro il 30 novembre il Consiglio di classe / Team docenti prende in carico il BES dell'alunno/a e decide quali interventi personalizzati attuare, valutando anche la possibilità di attivare un PDP. Il Consiglio di classe / Team docenti motiva opportunamente le decisioni assunte, avendo cura di verbalizzarle.

In ultimo, il Consiglio di classe / Team docenti ha facoltà di individuare i casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, e può scegliere di farlo:

- indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe /Team docenti la descrizione della situazione, le strategie ritenute più opportune per supportare il percorso scolastico dell'alunno/a, i criteri di valutazione e i tempi di attuazione, motivando adeguatamente la scelta;

oppure

- predisponendo un PDP.



Il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato o meno in un PDP, è adottato per il tempo strettamente necessario a realizzare le sue finalità e non ha, in ogni caso, validità superiore all'anno scolastico. Per le modalità e tempistiche relative alla stesura del PDP si rimanda a quanto diffusamente sviluppato nella parte seconda.

5. Le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico

Pur rimandando a quanto già ampiamente trattato in precedenza, si precisa che:

- il Consiglio di classe / Team docenti ha compito di monitorare l'efficacia degli interventi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- per tutti gli alunni con BES derivanti da difficoltà di apprendimento che non costituiscono un disturbo clinicamente diagnosticato, il Consiglio di classe / Team docenti applica gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenuti opportuni solo in forma transitoria, come previsto dalla Nota ministeriale n.2563/2013;
- è da applicare in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 5669/2011 e dalle allegate linee-guida per gli alunni con DSA.

6. Prove standardizzate Invalsi

Secondo la Nota ministeriale n. 5772/2019 gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, benché in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove standardizzate senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

7. Esame di Stato

In base a quanto esplicitato nella Nota ministeriale n. 5772/2019 per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati



strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Si rammenta, inoltre, che la Commissione d'esame - in sede di riunione preliminare - individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.



PARTE QUARTA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DI ALUNNI STRANIERI

1. Premessa

Data la rilevanza - anche in termini numerici nell'Istituto - e l'attenzione mostrata dal personale scolastico, si è ritenuto opportuno dedicare all'inserimento e all'integrazione di alunni stranieri una specifica sezione, che:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni stranieri;
- definisce ruoli e compiti delle figure coinvolte;
- traccia le linee delle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni stranieri.

All'interno dell'Istituto sono condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri azioni atte a:

- facilitare l'ingresso dell'alunno/a appartenente ad un'altra nazionalità;
- sostenere l'alunno/a nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione, prevenendo e rimuovendo ostacoli alla piena integrazione;
- proporre modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana L2.

2. Le figure coinvolte

2.1 Docenti di sezione/classe

La presenza di alunni provenienti da altri Paesi non soltanto implica per tutti gli insegnanti una sensibilizzazione a temi e problemi relativi all'educazione interculturale, ma anche è stimolo per percorsi di aggiornamento e/o di formazione anche individuale che prevedano l'utilizzo di strategie didattiche appropriate ad una classe in primis multiculturale, multilingue e multilivello.

Nella fattispecie, ciascun docente:

- contribuisce all'elaborazione del piano didattico riguardante l'alunno/a neo-arrivato/a straniero/a;
- svolge verifiche in ingresso, in itinere e finali per valutare i progressi dell'alunno/a straniero/a;



- può richiedere l'intervento del mediatore linguistico-culturale;
- svolge un colloquio approfondito con la famiglia dell'alunno/a straniero/a, in cui discute anche il funzionamento e le regole della scuola;
- progetta un percorso individualizzato, anche con temporanea esclusione dal curriculum della sua disciplina se presuppone una più ampia competenza linguistica;
- programma, con l'aiuto del Gruppo di Lavoro Accoglienza, percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che possono essere attuati sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico (per la scuola dell'infanzia e primaria) o extrascolastico (per la scuola secondaria).

2.2 Il mediatore linguistico-culturale

Lo scopo della mediazione è facilitare la comunicazione, l'avvio della relazione e l'inserimento in classe dell'alunno/a straniero/a neo-arrivato/a.

È possibile chiedere il supporto di un mediatore linguistico-culturale per conoscere il percorso scolastico pregresso dell'alunno/a straniero/a, per chiarire le regole della scuola e instaurare una relazione di collaborazione tra scuola e famiglia.

Per attivare questo intervento è necessario rivolgersi alla Funzione strumentale e/o al Referente di Intercultura.

3. Strumenti e risorse

La Legge 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Inoltre, ha disposto che le attività e i progetti di orientamento scolastico siano sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

Qualora fossero disponibili fondi e/o risorse professionali, si attivano laboratori di alfabetizzazione per alunni stranieri neoarrivati e/o corsi di consolidamento per alunni stranieri che hanno già acquisito una prima alfabetizzazione in lingua italiana.

4. Iscrizione e frequenza delle lezioni

4.1 Area amministrativa

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno/a straniero/a con la sua famiglia.

Secondo l'art. 45 del D.P.R. 394/99, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

L'Istituzione scolastica consegna ai genitori:

- modulo di iscrizione;
- informazioni e linee guida sul funzionamento dell'Istituto.

I genitori consegnano alla scuola:

- modulo d'iscrizione debitamente compilato con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- certificato delle vaccinazioni;
- permesso di soggiorno e documenti anagrafici;
- certificato o autocertificazione attestante classe e scuola frequentata nel Paese d'origine;
- dichiarazione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Comunque, la mancanza di vaccinazioni non può di norma precludere l'ingresso a scuola né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Dirigente scolastico ha il compito di comunicare la circostanza all'AUSL di competenza.

Per i documenti (carta d'identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la normativa estende ai cittadini stranieri - regolarmente soggiornanti - il diritto all'autocertificazione (Legge 127/97 e D.P.R. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani. In mancanza dei documenti, comunque, la scuola



iscrive il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Per quanto concerne la cittadinanza dell'alunno/a, secondo la normativa vigente, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori: i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

È richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine o la dichiarazione del genitore dell'alunno/a straniero o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato.

4.2 Area comunicativa

La Funzione strumentale e/o il Referente di Intercultura:

- effettua un colloquio con la famiglia coinvolgendo un insegnante per modulo, sezione o classe, che presumibilmente accoglie il/la nuovo/a iscritto/a;
- raccoglie una serie di informazioni sull'alunno/a straniero/a e sul suo percorso scolastico;
- redige un'iniziale biografia scolastica dell'alunno/a straniero/a riguardo le sue competenze linguistiche dell'italiano L2.

4.3 Area educativo-didattica

La Funzione strumentale e/o il Referente di Intercultura propone la classe e/o la sezione, tenendo conto del fatto che l'Istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso frequentato sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. L'iscrizione a una classe diversa può essere accettata attese minori competenze, abilità e livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno/a straniero/a. In questo caso è prevista l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore rispetto alla classe rispondente all'età anagrafica, come chiariscono le Linee guida di riferimento (2014). Comunque, i criteri per l'assegnazione della classe possono essere modificati e deliberati dal Collegio docenti.

Il Dirigente scolastico verifica il lavoro svolto dalla Funzione strumentale e/o dal Gruppo di Lavoro per l'Accoglienza e in caso di riscontro positivo procede a inserire l'alunno/a straniero/a nella classe.

Il Consiglio di classe / Team docenti - ciascuno in termine di facilitatore - programma tempi e modi per favorire l'accoglienza dell'alunno/a straniero/a nella classe; individua le modalità di semplificazione e/o facilitazione linguistica per ogni disciplina; rileva i bisogni specifici di



apprendimento; elabora percorsi didattici di italiano L2 in collaborazione con le risorse professionali presenti; contatta la famiglia dell'alunno/a straniero/a per informarla del percorso svolto e dell'andamento delle attività. Al raccordo di queste azioni collabora fattivamente il coordinatore di classe. Il Gruppo di Lavoro per l'Accoglienza e/o il docente esperto L2 adattano la programmazione didattica alle specifiche esigenze e alla realtà cognitiva e comportamentale dell'alunno/a straniero/a che può essere inserito/a in uno specifico laboratorio; organizzano percorsi didattici personalizzati di diverso livello per l'apprendimento; comunicano l'ipotesi del piano delle attività al Dirigente scolastico e/o alla Funzione strumentale; elaborano, insieme ai docenti di classe, il giudizio per riportarlo nella scheda di valutazione periodica quadrimestrale.

Se ritenuto necessario, è possibile:

- una temporanea esclusione dal curriculum delle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico;
- una riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- una sostituzione di conoscenze con altre più consone alla formazione dell'alunno/a straniero/a.

Pertanto, nel primo anno di attività didattica dell'alunno/a straniero/a neo-arrivato/a è prioritario l'apprendimento e il consolidamento della lingua italiana, cui devono essere destinati tempo e risorse umane, anche attraverso l'impostazione di un Piano di Studio Personalizzato (PSP).

A tal fine è utile precisare che il Collegio docenti definisce, in relazione al livello di competenza del/la singolo/a alunno/a straniero/a, il necessario adattamento del curriculum disciplinare e il Consiglio di classe / Team docenti può adottare specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, atti a facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando - ove possibile - le risorse professionali della scuola.

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'ampliamento dell'offerta formativa.



5. Piano di Studio Personalizzato (PSP)

5.1 I destinatari

Sono alunni stranieri non ancora in possesso di un livello di competenza in italiano L2 tale da garantire loro un uso indipendente della lingua.

Infatti, in base ai descrittori forniti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), elaborato dal Consiglio d'Europa, gli alunni stranieri possono collocarsi ai livelli A1 e A2 (uso elementare della lingua) e/o al livello B1 (uso indipendente della lingua).

Livello A1:

- è in grado di capire frasi ed espressioni familiari e quotidiane nonché di elaborare frasi semplici per soddisfare bisogni concreti;
- è in grado di presentare se stesso o qualcun altro e di porre a una persona domande che la riguardano (es. la casa, i conoscenti, gli oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi;
- è in grado di comunicare in maniera molto semplice, a condizione che l'interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

Livello A2:

- è in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (es. informazioni sulla propria persona e sulla famiglia, oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante);
- è in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio semplice e diretto di informazioni su temi e attività familiari e correnti;
- è in grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria convivenza e formazione, l'ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.

A questo secondo livello l'alunno/a straniero/a è capace di cogliere l'essenziale di un messaggio semplice e molto chiaro, che contenga parole di uso comune e che tratti argomenti molto familiari. Non è ancora in grado di gestire una conversazione prolungata, di prodursi in un monologo (es. un'interrogazione). Può leggere testi di qualche riga su argomenti semplici e concreti e/o può scrivere una brevissima comunicazione.

Livello B1:

- è in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard, e che si tratti di argomenti familiari (es. il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc.);



- è in grado di esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari inerenti alla sfera dei suoi interessi;
- è in grado di riferire un'esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un'opinione.

Giunto al livello B1 l'alunno/a straniero/a possiede la lingua della prima comunicazione e può iniziare a far propria la lingua per lo studio.

È utile sapere che, partendo dalla prima alfabetizzazione, il livello A2 si consegue in un tempo che va dai quattro mesi a un anno. La lingua per lo studio richiede almeno quattro o cinque anni per svilupparsi. Le materie di studio devono essere valutate a partire dal raggiungimento del livello B1. Si raccomanda di informare opportunamente la famiglia sulla necessità di programmare un Piano di Studio Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'alunno/a straniero/a.

5.2 Programmazione

Una volta delineata la situazione iniziale dell'alunno/a straniero/a, i docenti hanno il compito di selezionare opportunamente i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento in primis degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di classe / Team docenti deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato.

5.3 Verifica e valutazione

Analogamente alla semplificazione di obiettivi e contenuti, il Piano di Studio Personalizzato deve prevedere anche prove di verifica ridotte, semplificate e, occasionalmente, differenziate.

Anche in base all'autonomia scolastica è possibile tenere conto di un percorso individualizzato, definito nel PSP, quale punto di riferimento essenziale per valutare l'alunno/a straniero/a. Nel valutare l'alunno/a straniero/a il Collegio docenti suggerisce di prendere in considerazione - anche solo in parte - i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione, la partecipazione e l'impegno;



- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

D'altra parte, secondo le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" la valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione alle modalità di certificazione, sino alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Pertanto, nel caso di:

- alunni stranieri iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato;
- alunni stranieri che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana;
- alunni stranieri con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine;
- alunni stranieri non alfabetizzati in lingua d'origine;

si considera che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e si procede con una possibile valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'alunno/a straniero/a all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Consiglio di classe / Team docenti a prendere tale decisione.

In genere, la valutazione si distingue in:

- formativa, che serve cioè ad accompagnare e orientare apprendente e docente nello sviluppo del percorso di apprendimento;
- sommativa (o certificativa) che misura e certifica ciò che è stato appreso in relazione a standard definiti.

Gli strumenti per la valutazione formativa devono permettere di osservare, a distanza di tempo e dopo aver fatto una certa serie di attività didattiche, come è cambiata la "lingua" dell'apprendente. Sono utili le griglie che guidano nell'osservazione e nella rilevazione, più o meno dettagliata, dei comportamenti linguistici. Per sostenere l'insegnante nel suo ruolo di osservatore e ricercatore può essere utile:

- documentare il percorso di apprendimento attraverso la conservazione dei materiali;
- tenere un diario del laboratorio linguistico sia come memoria di ciò che è stato fatto sia come strumento di comunicazione tra insegnanti del laboratorio e docenti di classe;
- definire momenti di osservazione (es. registrando o filmando a distanza di due/tre mesi un compito comunicativo), in modo da poter riascoltare e confrontare la produzione orale;



- proporre occasioni di autovalutazione (es. chiedendo all'alunno/a straniero/a che cosa trova facile o difficile, che cosa vorrebbe approfondire, quali consigli darebbe ad un amico che deve svolgere un certo compito).

In ogni caso la valutazione è sempre in relazione con la programmazione prevista e realizzata sino a quel momento.

Riguardo alla valutazione sommativa, è opportuno fare riferimento ai livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per certificare le competenze linguistiche acquisite in italiano L2.

6. Prove standardizzate Invalsi

Secondo la Nota ministeriale n. 5772/2019 gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010 svolgono le prove standardizzate senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

7. Esame di Stato

Secondo le “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”, la normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o, comunque, forniti di un Piano Didattico Personalizzato. A tal proposito, si rammenta che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PDP (Nota ministeriale n.2563/2013). Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, tuttavia, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua di origine dell'alunno/a straniero/a, per facilitare la comprensione. Nel caso sia possibile assicurare all'alunno/a straniero/a l'utilizzo della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, può essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Non in ultimo, nel colloquio possono essere valorizzati i contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo di istruzione il Consiglio di classe può deliberare l'ammissione all'Esame di Stato tenendo conto delle peculiarità del PSP e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi



concluso. Le prove scritte e orali per l'alunno/a straniero/a si configurano come prove in L2.

Pertanto, si ritiene opportuno:

- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) sia orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'alunno/a straniero/a;
- nel corso delle prove prevedere, se necessario, la presenza di un mediatore linguistico.

8. Documenti di lavoro

Al fine di agevolare sia l'inserimento dell'alunno/a straniero/a sia il dialogo educativo-didattico, l'Istituto ha definito i seguenti documenti di lavoro:

- scheda di rilevazione del livello di alfabetizzazione;
- modello Piano di Studio Personalizzato (PSP);
- griglia di valutazione.



2. Disabilità

<p>Legge n.104 del 5 febbraio 1992</p> <p>D.P.R. del 24 febbraio 1994</p> <p>D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998</p> <p>O.M. n.90 del 21 maggio 2001</p> <p>C.M. n.125 del 20 luglio 2001</p> <p>Nota MIUR n.4798 del 27 luglio 2005</p>	<p>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</p> <p>Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap</p> <p>Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425</p> <p>Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - <i>in part.</i> art. 15 "Valutazione degli alunni in situazione di handicap"</p> <p>Certificazione per gli alunni in situazione di handicap</p> <p>Attività di programmazione dell'inclusione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche</p>
--	--



<p>D.P.C.M. n.185 del 23 febbraio 2006</p> <p>Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009</p> <p>Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (2012-2017). Proroga biennale dell'Accordo di Programma con atto del Presidente della Provincia n. 158 del 3/10/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 279 del 18/10/2017 ai sensi di legge.</p>	<p>Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289</p> <p>Trasmissione delle "Linee guida per l'inclusione scolastica degli Alunni con la disabilità"</p> <p>Accordo quadro che definisce gli impegni che l'Azienda Sanitaria Locale, l'USRER- Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Modena, i Comuni/Unioni di Terre di Castelli. Comuni, le Istituzioni Scolastiche e la Provincia assumono per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado</p>
<p>D.lgs. n.66 del 13 aprile 2017</p>	<p>Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107</p>
<p>D.lgs. n. 96 del 7 agosto 2019</p>	<p>Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n.66 del 13 aprile 2017</p>



3. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

<p>Nota MIUR n.4674 del 10 maggio 2007</p> <p>Legge n.170 dell'8 ottobre 2010</p> <p>D.M. n.5669 del 12 luglio 2011</p> <p>Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012</p> <p>Nota dell'USR per l'Emilia Romagna prot.25221 del 11/12/2019</p>	<p>Disturbi di apprendimento: indicazioni operative</p> <p>Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.</p> <p>Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.</p> <p>Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)</p> <p>Attività di individuazione precoce – difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura e nell'aritmetica. Rinnovo del Protocollo di Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia-Romagna (art. 7 comma 1 Legge 8 ottobre 2010 n. 170)</p>
---	--



4. Altri Bisogni Educativi Speciali (BES)

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n.8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n.2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti
Nota MIUR n.5772 del 4 aprile 2019	Esami di stato scuole primo ciclo e certificazione competenze



5. Alunni stranieri

D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lgs. 25/07/1998, n.286
C.M. n.24 del 1 marzo 2006	Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2006
Nota MIUR n.4233 del 19 febbraio 2014	Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2014
Nota MIUR n.5535 del 9 settembre 2015	Diversi da chi? Raccomandazioni per l'inclusione degli alunni stranieri e per l'Intercultura

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI CON DELIBERA N. 16 DEL 19.05.2020

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

Il Segretario

prof. Jacopo Maria Gozzi

Il Presidente

prof. Enrico Montaperto